

Riunione del 24 marzo 2004

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. L.Rosario PERONE VICE PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO COMPONENTE
- Avv. G.Roberto CALDARA COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI

- MARCELLONI MASSIMO

La Commissione Giudicante Nazionale

- esaminati gli atti ed i documenti;
- udita la relazione della Procura Federale;
- posto che il referto arbitrale costituisce la fonte primaria della prova e che dall'esame dello stesso emerge inequivocabile la responsabilità del Marcelloni Massimo per i fatti allo stesso ascritti;
- ritenuto altresì che il prevenuto era stato sospeso in via cautelare dal 14-01-04 al 04-02-04;
- ritenuto che per i fatti ascritti Marcelloni Massimo va ritenuto responsabile della violazione dell'art.19 RAT, per aver assunto un comportamento lesivo della lealtà e probità sportiva, anche con frasi ironiche e irriguardose nei confronti dell'Arbitro;
- che per i fatti ascritti al Marcelloni Massimo si ritiene, in aderenza al principio della gradualità della pena, infliggere all'atleta la sanzione della squalifica di n. 3 giornate, sostanzialmente applicando una sanzione quantitativamente determinata in misura pari a quella della sanzione cautelare, in ciò peraltro accogliendo le conclusioni sia della Procura Federale che dell'atleta Marcelloni Massimo;

P.Q.M.

Infligge all'incolpato la sanzione della squalifica di n. 3 giornate di Campionato, già scontate.

Data ,

ILPRESIDENTE

Avv.Fabrizio Filippucci